



<http://www.portoliberotrieste.org/>

Fonte: <http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1948/2.html>

**Traduzione in italiano del Trattato di Pace con l'Italia in forma ridotta colla sola parte riguardante il TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE e PORTO LIBERO di TRIESTE (TLT/PLT).**

- La traduzione italiana è scritta sotto al testo inglese ed evidenziata in neretto.
- Le "note" fatte dal "Comitato Porto Libero di Trieste" sono evidenziate in colore blu.
- Gli Articoli di legge che riguardano il TLT e PLT sono: 1, 4, 5, 11, 21, 22, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90.
- Gli Allegati I, VI, VII, VIII, IX, X, XIV sono consultabili sul sito web separatamente.

### **TREATY OF PEACE WITH ITALY**

The Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, China, France, Australia, Belgium, the Byelorussian Soviet Socialist Republic, Brazil, Canada, Czechoslovakia, Ethiopia, Greece, India, the Netherlands, New Zealand, Poland, the Ukrainian Soviet Socialist Republic, the Union of South Africa, and the People's Federal Republic of Yugoslavia, hereinafter referred to as "the Allied and Associated Powers", of the one part, and Italy, of the other part:

**WHEREAS** Italy under the Fascist régime became a party to the Tripartite Pact with Germany and Japan, undertook a war of aggression and thereby provoked a state of war with all the Allied and Associated Powers and with other United Nations, and bears her share of responsibility for the war; and

**WHEREAS** in consequence of the victories of the Allied forces, and with the assistance of the democratic elements of the Italian people, the Fascist régime in Italy was overthrown on 25 July 1943, and Italy, having surrendered unconditionally, signed terms of Armistice 3 and 29 September of the same year; and

**WHEREAS** after the said Armistice Italian armed forces, both of the Government and of the Resistance Movement, took an active part in the war against Germany, and Italy declared war on Germany as from 13 October 1943 and thereby became a co-belligerent against Germany; and

**WHEREAS** the Allied and Associated Powers and Italy are desirous of concluding a treaty of peace which, in conformity with the principles of justice, will settle questions still outstanding as a result of the events hereinbefore recited and will form the basis of friendly relations between them, thereby enabling the Allied and Associated Powers to support Italy's application to become a member of the United Nations and also to adhere to any convention concluded under the auspices of the United Nations;

**HAVE THEREFORE AGREED** to declare the cessation of the state of war and for this purpose to conclude the present Treaty of Peace, and have accordingly appointed the undersigned Plenipotentiaries who, after presentation of their full powers, found in

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)

[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)

[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato

Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy

Phone (ITA) +39-366-2643359

Phone (SLO) +386-641-881495





good and due form, have agreed on the following provisions:

## TRATTATO DI PACE CON L'ITALIA

L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Francia, l'Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia, l'Etiopia, la Grecia, l'India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d'Ucraina, l'Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate "Le Potenze Alleate ed Associate" da una parte e l'Italia dall'altra parte:

**Nota: Ad oggi gli Stati sono divenuti da venti a trentotto, in quanto l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia e la Cecoslovacchia si sono divise in piú nazioni.**

**Premesso che** l'Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e

**Premesso che** a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l'aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l'Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d'armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e

**Premesso che** dopo l'armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l'Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e

**Premesso che** le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l'Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;

**Hanno pertanto convenuto** di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:

### PART I TERRITORIAL CLAUSES/ CLAUSOLE TERRITORIALI

#### SECTION I FRONTIERS/ CONFINI

**Nota: La descrizione della linea di confine tra il Territorio Libero, Italia e**

Comitato Porto Libero di Trieste


comitatoplt@gmail.com





Jugoslavia di questo Trattato è stata fatta con carte geografiche del Regime Fascista, in quanto a causa delle leggi razziali, all'epoca, praticamente non esistevano più mappe in lingua slovena o croata, perciò tutti i villaggi, monti e fiumi sono descritti solo con la denominazione italiana (vedi anche mappa esposta sul sito).

Tale fatto non pregiudica che le mappe geografiche dell'era prefascista erano composte sia in lingua slovena, italiana, croata, tedesca e ungherese.



Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)  
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)  
[Http://www.triestfreetport.org](http://www.triestfreetport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato  
Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy  
Phone (ITA) +39-366-2643359  
Phone (SLO) +386-641-881495





## Article 1

The frontiers of Italy shall, subject to the modifications set out in Articles 2, 3, 4, 11 and 22, be those which existed on 1 January 1938. These frontiers are traced on the maps attached to the present Treaty (Annex I). In case of a discrepancy between the textual description of the frontiers and the maps, the text shall be deemed to be authentic.

**I confini dell'Italia, salvo le modifiche indicate agli articoli 2, 3, 4, 11 e 12, rimarranno quelli in esistenza il 1° gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle carte allegate al presente trattato (Allegato I). In caso di discrepanza fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede.**

## Article 4

The frontier between Italy and the Free Territory of Trieste shall be fixed as follows:

(i) The line starts from a point on the administrative boundary between the provinces of Gorizia and Trieste approximately 2 kilometres northeast of the village of San Giovanni and approximately 0.5 kilometre northwest of point 208, forming the junction of the frontiers of Yugoslavia, Italy and the Free Territory of Trieste, and runs southwestward to a point adjacent to Highway No. 14 and approximately 1 kilometre northwest of the junction between Highways Nos. 55 and 14, respectively running from Gorizia and Monfalcone to Trieste;

(ii) The line then extends in a southerly direction to a point, in the Gulf of Panzano, equidistant from Punta Sdobba at the mouth of the Isonzo (Soca) river and Castello Vecchio at Duino, about 3.3 kilometres south from the point where it departs from the coastline approximately 2 kilometres northwest of the town of Duino;

(iii) The line then reaches the high seas by following a line placed equidistant from the coastlines of Italy and the Free Territory of Trieste.

The map to which this description refers forms part of Annex I.

**La frontiera fra l'Italia ed il Territorio Libero di Trieste sarà fissata come segue:**

**(i) La frontiera parte da un punto situato sul limite amministrativo fra le Province di Gorizia e Trieste a ca. 2 km a nord est del villaggio di San Giovanni ed a ca. 0,5 km del punto 208, che costituisce il punto comune delle frontiere della Jugoslavia , dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste, e si dirige verso sud-ovest fino ad un punto comune adiacente alla strada statale n° 14 e approssimativamente a 1 km a nord-ovest della giunzione delle strade statali n° 55 e n° 14 che rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone vanno a Trieste.**

**(ii) da questo punto la linea si dirige verso sud fino ad un punto situato sul golfo di Panzano, equidistante da Punta Sdobba, alle foci del Isonzo (Soca), e dal Castello Vecchio a Duino, circa 3.3 km a sud del punto ove essa abbandona la costa, punto situato approssimativamente a 2 km a nord-ovest del villaggio di Duino;**

**(iii) da questo punto la linea raggiunge l'alto mare passando ad eguale distanza dalla costa italiana e del Territorio Libero di Trieste;**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





**La mappa a cui si riferisce questa descrizione figura nel Allegato I.**

### **Article 5**

1. The exact line of the new frontiers laid down in Articles 2, 3, 4 and 22 of the present Treaty shall be determined on the spot by Boundary Commissions composed of the representatives of the two Governments concerned.
2. The Commissions shall begin their work immediately on the coming into force of the present Treaty, and shall complete it as soon as possible and in any case within a period of six months.
3. Any questions which the Commissions are unable to agree upon will be referred to the Ambassadors in Rome of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France, acting as provided in Article 86, for final settlement by such methods as they may determine, including, where necessary, the appointment of an impartial third Commissioner.
4. The expenses of the Boundary Commissions will be borne in equal parts by the two Governments concerned.
5. For the purpose of determining on the spot the exact frontier laid down in Articles 3, 4 and 22, the Commissioners shall be allowed to depart by 0.5 kilometre from the line laid down in the present Treaty in order to adjust the frontier to local geographical and economic conditions, provided that no village or town of more than 500 inhabitants, no important railroads or highways, and no major power or water supplies are placed under a sovereignty other than that resulting from the delimitations laid down in the present Treaty.

- 1. La demarcazione finale delle nuove frontiere fissate dagli articoli 2, 3, 4 e 22 del presente Trattato, sarà determinata sul posto da Commissioni di delimitazione, composte dai rappresentanti dei due Governi interessati.**
- 2. Queste Commissioni cominceranno i loro lavori immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e li termineranno il più presto possibile ed in ogni caso nel termine di sei mesi.**
- 3. Tutte le questioni sulle quali queste Commissioni non avranno raggiunto l'accordo, saranno sottoposte agli Ambasciatori degli Stati Uniti d'America, della Francia, del Regno Unito e dell'Unione Sovietica a Roma i quali agendo secondo procedura prevista dall'articolo 86, ne assicureranno il regolamento finale secondo metodi che crederanno di scegliere, ivi compresa, al caso, la nomina di un terzo Commissario imparziale.**
- 4. Le spese delle Commissioni di delimitazione saranno sopportate per metà di ciascuno dei due Governi interessati.**
- 5. Per giungere alla determinazione finale sul posto, delle frontiere stabilite dagli articoli 3, 4 e 22, i commissari saranno autorizzati ad allontanarsi di 0.5 chilometri dalla linea fissata dal presente Trattato, al fine di adattare la frontiera alle condizioni geografiche ed economiche locali, sotto riserva di non porre sotto sovranità diversa da quella risultante dalle delimitazioni stipulate nel presente Trattato, alcun villaggio od alcuna città di più di 500 abitanti, alcuna strada o linea ferroviaria importante né alcun centro importante per l'approvvigionamento d'acqua o fornitura di energia**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





**elettrica.**

## **Article 11**

1. Italy hereby cedes to Yugoslavia in full sovereignty the territory situated between the new frontiers of Yugoslavia as defined in Articles 3 and 22 and the Italo-Yugoslav frontier as it existed on 1 January 1938, as well as the commune of Zara and all islands and adjacent islets lying within the following areas:

(a) The area bounded:

On the north by the parallel of 42deg.50'N;  
On the south by the parallel of 42deg.42'N;  
On the east by the meridian of 17deg.10'E;  
On the west by the meridian of 16deg.25'E;

(b) The area bounded:

On the north by a line passing through the Porto del Quieto, equidistant from the coastline of the Free Territory of Trieste and Yugoslavia, and thence to the point 45deg.15'N, 13deg.24'E;  
On the south by the parallel 44deg.23'N;  
On the west by a line connecting the following points:  
(1) 45deg.15'N - 13deg.24'E;  
(2) 44deg.51'N - 13deg.37'E;  
(3) 44deg.23'N - 14deg.18'30"E.

On the east by the west coast of Istria, the islands and the mainland of Yugoslavia.  
A chart of these areas is contained in Annex I.

2. Italy hereby cedes to Yugoslavia in full sovereignty the island of Pelagosa and the adjacent islets.

The island of Pelagosa shall remain demilitarised.

Italian fishermen shall enjoy the same rights in Pelagosa and the surrounding waters as were there enjoyed by Yugoslav fishermen prior to 6 April 1941.

**1. L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia, come sono definiti dagli articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 1° gennaio 1938, come pure il comune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone seguenti:**

**(a) La zona delimitata:**

**al nord dal parallelo 42°50'N;  
al sud dal parallelo 42°42'N;  
all'est dal meridiano 17°10'E;  
all'ovest dal meridiano 16°25'E;**

**(b) La zona delimitata:**

**al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quieto, equidistante dalla**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di là raggiunge il punto 45°15'N - 13°24'E.

al sud dal parallelo 44°23'N;

all'ovest da una linea che congiunge i punti seguenti:

(1) 45°15'N - 13°24' E

(2) 44°51'N - 13°37' E

(3) 44°23'N - 14°18'30"E

ad oriente dalla costa occidentale dell'Istria, le isole ed il territorio continentale della Jugoslavia.

Una carta di queste zone figura nell'Allegato I.

2. L'Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l'Isola di Pelagosa e le isolette adiacenti.

L'Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata.

I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941.

### SECTION III

#### FREE TERRITORY OF TRIESTE/ TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

**Nota: Nella versione russa del Trattato di Pace con l'Italia è presente la seguente nota:**

*"Il 5 ottobre 1954 è stato firmato a Londra un accordo sulla partizione del Territorio Libero di Trieste tra Italia e Jugoslavia.*

*La lettera del 13 ottobre del 1954 indirizzata al Presidente del Consiglio di Sicurezza dal rappresentante permanente dell'URSS e delle Nazioni Unite riferisce che il governo sovietico prende atto di tale accordo come un aiuto per raggiungere normali relazioni tra Jugoslavia e l'Italia e per indebolire la situazione di tensione presente in Europa."*

Fonte: [http://lawrussia.ru/bigtexts/law\\_2560/index.htm](http://lawrussia.ru/bigtexts/law_2560/index.htm)

### Article 21

1. There is hereby constituted the Free Territory of Trieste, consisting of the area lying between the Adriatic Sea and the boundaries defined in Articles 4 and 22 of the present Treaty. The Free Territory of Trieste is recognized by the Allied and Associated Powers and by Italy, which agree that its integrity and independence shall be assured by the Security Council of the United Nations.

2. Italian sovereignty over the area constituting the Free Territory of Trieste, as above defined, shall be terminated upon the coming into force of the present Treaty.

3. On the termination of Italian sovereignty, the Free Territory of Trieste shall be governed in accordance with an instrument for a provisional régime drafted by the Council of Foreign Ministers and approved by the Security Council. This Instrument shall remain in force until such date as the Security Council shall fix for the coming into

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





force of the Permanent Statute which shall have been approved by it. The Free Territory shall thenceforth be governed by the provisions of such Permanent Statute. The texts of the Permanent Statute and of the Instrument for the Provisional Regime are contained in Annexes VI and VII.

4. The Free Territory of Trieste shall not be considered as ceded territory within the meaning of Article 19 and Annex XIV of the present Treaty.

5. Italy and Yugoslavia undertake to give to the Free Territory of Trieste the guarantees set out in Annex IX.

**1. In virtù del presente articolo viene costituito il Territorio Libero di Trieste, la cui estensione è delimitata dal Mare adriatico e dalle frontiere definite agli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero è riconosciuto dalle Potenze alleate ed associate e dall'Italia, le quali convengono che la sua integrità e la sua indipendenza verranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.**

**2. La sovranità dell'Italia sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, come definito più sopra, avrà termine a partire dal momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.**

**Note: Le mappe presenti nell'Allegato I del Trattato di Pace con l'Italia sono state approvate nel dicembre 1946. Gli Allegati VI , VII e VIII, ovvero lo Statuto Permanente per il TLT, il Regime Provvisorio per il TLT e lo Strumento per il PLT sono stati votati ed approvati dal Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 10 gennaio 1947.**

**Il Trattato di Pace con l'Italia è stato firmato a Parigi in data 10 Febbraio 1947 ed è entrato in vigore il 15 Settembre 1947.**

**Perciò il TLT e PLT erano un mese prima della firma e sette mesi prima, dell'entrata in vigore del Trattato di Pace, già dichiarate NAZIONI assestanti.**

**3. Dal momento in cui la sovranità italiana è terminata, il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità alle disposizioni di uno Strumento di regime provvisorio, stabilito dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Questo Strumento resterà in vigore sino alla data che verrà fissata dal Consiglio di Sicurezza per l'entrata in vigore dello Statuto Permanente, che sarà approvato dallo stesso Consiglio di Sicurezza. A decorrere da quella data il Territorio Libero sarà governato dallo Statuto Permanente. I testi dello Statuto Permanente e lo Strumento per il Regime Provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e VII.**

**4. Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto ai sensi dell'articolo 19 e dell'Allegato XIV del presente Trattato.**

**Note: L'articolo 19 e l'Allegato XIV, sopra menzionati, si riferiscono al fatto che i territori ceduti dall'Italia passano sotto le giurisdizioni degli Stati vincitori già esistenti, invece il TLT e PLT vengono considerati come nuovi Stati.**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com







## **5. L'Italia e la Jugoslavia si impegnano di dare al Territorio Libero di Trieste tutte le garanzie indicate nell'Allegato IX.**

### **Article 22**

The frontier between Yugoslavia and the Free Territory of Trieste shall be fixed as follows:

(i) The line starts from a point on the administrative boundary between the provinces of Gorizia and Trieste, approximately 2 kilometres northeast of the village of San Giovanni and approximately 0.5 kilometre northwest of point 208, forming the junction of the frontiers of Yugoslavia, Italy and the Free Territory of Trieste, and follows this administrative boundary as far as Monte Lanaro (point 546); thence it extends southeastward as far as Monte Cocusso (point 672) through point 461, Meducia (point 475), Monte dei Pini (point 476) and point 407, crossing Highway No. 58, from Trieste to Sesana, about 3.3 kilometres to the southwest of this town, and leaving the villages of Vogliano and Orle to the east, and at approximately 0.4 kilometre to the west, the village of Zolla.

(ii) From Monte Cocusso, the line, continuing southeastward leaving the village of Grozzana to the west, reaches Monte Goli (point 621), then turning southwestward, crosses the road from Trieste to Cosina at point 455 and the railway at point 485, passes by points 416 and 326, leaving the villages of Beco and Castel in Yugoslav territory, crosses the road from Osposo to Gabrovizza d'Istria about 100 metres to the southeast of Osposo; then crosses the river Risana and the road from Villa Decani to Risano at a point about 350 metres west of the latter village, the village of Rosario and the road from Risano to San Sergio being left in Yugoslav territory; from this point the line proceeds as far as the cross roads situated about 1 kilometre northeastward of point 362, passing by points 285 and 354.

(iii) Thence, the line runs as far as a point about 0.5 kilometre east of the village of Cernova, crossing the river Dragogna about 1 kilometre north of this village, leaving the villages of Bucciai and Trusco to the west and the village of Tersecco to the east, it then runs southwestward to the southeast of the road connecting the villages of Cernova and Chervoi, leaving this road 0.8 kilometre to the east of the village of Cucciani; it then runs in a general south-southwesterly direction, passing about 0.4 kilometre east of Monte Braico and at about 0.4 kilometre west of the village of Sterna Filaria, leaving the road running from this village to Piemonte to the east, passing about 0.4 kilometre west of the town of Piemonte and about 0.5 kilometre east of the town of Castagna and reaching the river Quietto at a point approximately 1.6 kilometre southwest of the town of Castagna.

(iv) Thence the line follows the main improved channel of the Quietto to its mouth, passing through Porto del Quietto to the high seas by following a line placed equidistant from the coastlines of the Free Territory of Trieste and Yugoslavia.

The map to which this description refers forms part of Annex I.

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





**La frontiera tra la Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste sarà stabilita come segue:**

**(i) La frontiera parte da un punto situato sul confine amministrativo che separa le Province di Gorizia e Trieste a ca. 2 km nord-est del villaggio di San Giovanni e a circa 0.5 km nord-ovest del punto 208, che costituisce il punto d'incontro delle frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste e segue questo confine amministrativo sino al Monte Lanaro (punto 546), e di là, in direzione sud-est, sino a Monte Cocusso (punto 672) passando punto 461, Meducia (punto 475), Monte dei Pini (punto 476), ed il punto 407, che attraversa la grande strada n° 58 da Trieste a Sesana, a circa 3.3 km a sudovest di detta città lasciando ad est i villaggi di Vogliano e di Oriè e approssimativamente a 0.4 km ad ovest il villaggio di Zolla.**

**(ii) Dal Monte Cocusso, la linea continua in direzione sud-est, lasciando ad ovest il villaggio di Grozzana, raggiunge il Monte Goli (punto 621) e di là, prendendo la direzione sud-ovest, taglia la strada di Trieste a Cosina a punto 455 e la ferrovia a punto 485, passa per i punti 416 e 326, lasciando in Jugoslavia i villaggi di Beca e di Castel, taglia la strada da Ospò a Gabrovizza d'Istria a circa 100 metri sud-est di Ospò, di là la linea attraversa il fiume Risano e taglia la strada da Villa Decani a Risano in un punto situato a circa 350 metri ad ovest di Risano, lasciando in Jugoslavia il villaggio di Rosario e la strada da Risano a San Sergio, di là, la linea raggiunge l'incrocio stradale situato a circa 1 km, a nord-est di punto 362 passando per i punti 285 e 354.**

**(iii) Di là la linea raggiunge un punto situato approssimativamente a 0.5 km ad est del villaggio Cernova, attraversa il fiume Dragogna a circa 1 km a nord di detto villaggio, lasciando ad ovest i villaggi di Bucciai e di Truscolo e ad est il villaggio di Tersecco, e di là si dirige verso sud-ovest, a sud-est della strada che raccorda i villaggi di Cernova e Cervoi, abbandonando questa strada a 0.8 km, ad est del villaggio di Cucciani, e di là in direzione generale sud-sud-ovest, passando a circa 0.4 km, ad est di Monte Braico ed approssimativamente a 0.4 km, ad ovest del villaggio di Sterna Filaria, lasciando ad est la strada che raccorda questo villaggio a Piemonte, passando a circa 0.4 km, ad ovest della città di Piemonte e a circa 0.5 km ad est della città Castagna, e raggiungendo il fiume Quietò in un punto situato approssimativamente a 1.6 km, a sud-ovest della città di Castagna.**

**(iv) di là la linea segue il corso del canale principale del Quietò sino alla foce di detto fiume e attraverso Porto di Quietò raggiunge l'alto mare restando ad eguale distanza dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia.**

**La mappa a cui si riferisce questa descrizione figura nel Allegato I.**

## PART V

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)  
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)  
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato  
Casella Postale 2013/a 34151 Trieste / Italy  
Phone (ITA) +39-366-2643359  
Phone (SLO) +386-641-881495





## WITHDRAWAL OF ALLIED FORCES/ **RI TIRO DELLE FORZE ARMATE**

### **Article 73**

1. All armed forces of the Allied and Associated Powers shall be withdrawn from Italy as soon as possible and in any case not later than 90 days from the coming into force of the present Treaty.

2. All Italian goods for which compensation has not been made and which are in possession of the armed forces of the Allied and Associated Powers in Italy at the coming into force of the present Treaty shall be returned to the Italian Government within the same period of 90 days or due compensation shall be made.

3. All bank and cash balances in the hands of the forces of the Allied and Associated Powers at the coming into force of the present Treaty which have been supplied free of cost by the Italian Government shall similarly be returned or a corresponding credit given to the Italian Government.

**1. Tutte le Forze Armate delle Potenze Alleate ed Associate saranno ritirate dall'Italia al più presto possibile e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato.**

**2. Tutti i beni italiani che non abbiano formato oggetto di indennità e che si trovino in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate in Italia, all'entrata in vigore del presente Trattato, dovranno essere restituiti al Governo italiano, entro lo stesso periodo di 90 giorni o daranno luogo al pagamento di una adeguata indennità.**

**3. Tutte le somme in banca ed in contanti che saranno in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate all'entrata in vigore del presente Trattato, e che siano state provvedute gratuitamente dal Governo italiano, dovranno essere restituite egualmente, ovvero un ammontare corrispondente dovrà essere accreditato a favore del Governo.**

## SECTION II

### RESTITUTION BY ITALY/ **RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ITALIA**

### **Article 75**

1. Italy accepts the principles of the United Nations Declaration of 5 January 1943 and shall return, in the shortest possible time, property removed from the territory of any of the United Nations.

2. The obligation to make restitution applies to all identifiable property at present in Italy which was removed by force or duress by any of the Axis Powers from the territory of any of the United Nations, irrespective of any subsequent transactions by which the present holder of any such property has secured possession.

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





3. The Italian Government shall return the property referred to in this Article in good order and, in this connection, shall bear all costs in Italy relating to labour, materials and transport.

4. The Italian Government shall cooperate with the United Nations in, and shall provide at its own expense all necessary facilities for, the search for and restitution of property liable to restitution under this Article.

5. The Italian Government shall take the necessary measures to effect the return of property covered by this Article held in any third country by persons subject to Italian jurisdiction.

6. Claims for the restitution of property shall be presented to the Italian Government by the Government of the country from whose territory the property was removed, it being understood that rolling stock shall be regarded as having been removed from the territory to which it originally belonged. The period during which such claims may be presented shall be six months from the coming into force of the present Treaty.

7. The burden of identifying the property and of proving ownership shall rest on the claimant Government, and the burden of proving that the property was not removed by force or duress shall rest on the Italian Government.

8. The Italian Government shall restore to the Government of the United Nation concerned all monetary gold looted by or wrongfully removed to Italy or shall transfer to the Government of the United Nation concerned an amount of gold equal in weight and fineness to that looted or wrongfully removed. This obligation is recognised by the Italian Government to exist irrespective of any transfers or removals of gold from Italy to any other Axis Power or a neutral country.

9. If, in particular cases, it is impossible for Italy to make restitution of objects of artistic, historical or archaeological value, belonging to the cultural heritage of the United Nation from whose territory such objects were removed by force or duress by Italian forces, authorities or nationals, Italy shall transfer to the United Nation concerned objects of the same kind as, and of approximately equivalent value to, the objects removed, in so far as such objects are obtainable in Italy.

**1. L'Italia accetta i principi contenuti nella dichiarazione delle Nazioni Unite del 5 gennaio 1943 e restituirà nel più breve tempo possibile i beni asportati dal territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite.**

**2. L'obbligo di restituzione si applica a tutti i beni identificabili che si trovano attualmente in Italia e che siano stati asportati per forza o per coercizione dal territorio di una delle Nazioni Unite da parte di una delle Potenze dell'Asse, qualunque siano le transazioni ulteriori a mezzo delle quali il detentore attuale di questi beni se ne sia procurato il possesso.**

**3. Il Governo italiano restituirà in buon stato i beni previsti nel presente articolo e assumerà a suo carico tutte le spese di manodopera, di materiali e di trasporto**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





**incontrati a tale scopo in Italia.**

**4. Il Governo italiano coopererà con le Nazioni Unite per la ricerca e la restituzione dei beni che debbono essere restituiti secondo i termini del presente articolo e fornirà a sue spese ogni facilitazione necessaria.**

**5. Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per restituire i beni previsti nel presente articolo che sono trattenuti in un terzo paese da persone sottoposte alla giurisdizione italiana.**

**6. La domanda di restituzione di un bene sarà presentata al Governo italiano dal Governo del paese dal cui territorio detto bene sia stato asportato, rimanendo inteso che il materiale rotabile sia considerato come asportato dal territorio al quale esso appartenne in origine. Le domande dovranno essere presentate nel termine di sei mesi a partire dall'entrata in vigore del presente Trattato.**

**7. Spetterà al Governo richiedente di identificare il bene e di provarne la proprietà ed al Governo italiano di portare la prova che il bene non è stato asportato con la forza o per coercizione.**

**8. Il Governo italiano restituirà al Governo della Nazione Unita interessata tutto l'oro coniato, sottratto o indebitamente trasferito in Italia, oppure consegnerà al Governo della Nazione Unita interessata una quantità d'oro uguale in peso e titolo a quella sottratta o indebitamente trasferita. Il Governo italiano riconosce che tale obbligo sussiste, indipendentemente da qualsiasi trasferimento o rimozione di oro che abbia potuto essere effettuata dal territorio italiano ad altre Potenze dell'Asse o ad un paese neutro.**

**9. Qualora in casi particolari l'Italia non abbia la possibilità di restituire oggetti che presentino un interesse artistico, storico o archeologico che facciano parte del patrimonio culturale della Nazione Unita dal territorio della quale essi furono da cittadini, autorità o militari italiani, usando la forza o la coercizione, l'Italia si impegna a rimettere alla Nazione Unita interessata oggetti della stessa natura o di valore sensibilmente equivalente a quello degli oggetti asportati, nella misura in cui sia possibile procurarsene in Italia.**

**SECTION III  
RENUNCIATION OF CLAIMS BY ITALY/ RINUNCIA AI RECLAMI DA PARTE  
DELL'ITALIA**

**Article 76**

1. Italy waives all claims of any description against the Allied and Associated Powers on behalf of the Italian Government or Italian nationals arising directly out of the war or out of actions taken because of the existence of a state of war in Europe after 1 September 1939, whether or not the Allied or Associated Power was at war with Italy at the time, including the following:

(a) Claims for losses or damages sustained as a consequence of acts of forces or

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





authorities of Allied or Associated Powers;

(b) Claims arising from the presence, operations, or actions of forces or authorities of Allied or Associated Powers in Italian territory;

(c) Claims with respect to the decrees or orders of Prize Courts of Allied or Associated Powers, Italy agreeing to accept as valid and binding all decrees and orders of such Prize Courts on or after 1 September 1939 concerning Italian ships or Italian goods or the payment of costs;

(d) Claims arising out of the exercise or purported exercise of belligerent rights.

2. The provisions of this Article shall bar, completely and finally, all claims of the nature referred to herein, which will be henceforward extinguished, whoever may be the parties in interest. The Italian Government agrees to make equitable compensation in lire to persons who furnished supplies or services on requisition to the forces of Allied or Associated Powers in Italian territory and in satisfaction of non-combat damage claims against the forces of Allied or Associated Powers arising in Italian territory.

3. Italy likewise waives all claims of the nature covered by paragraph 1 of this Article on behalf of the Italian Government or Italian nationals against any of the United Nations which broke off diplomatic relations with Italy and which took action in cooperation with the Allied and Associated Powers.

4. The Italian Government shall assume full responsibility for all Allied military currency issued in Italy by the Allied military authorities, including all such currency in circulation at the coming into force of the present Treaty.

5. The waiver of claims by Italy under paragraph 1 of this Article includes any claims arising out of actions taken by any of the Allied and Associated Powers with respect to Italian ships between 1 September 1939 and the coming into force of the present Treaty, as well as any claims and debts arising out of the Conventions on prisoners of war now in force.

6. The provisions of this Article shall not be deemed to affect the ownership of submarine cables which, at the outbreak of the war, were owned by the Italian Government or Italian nationals. This paragraph shall not preclude the application of Article 79 and Annex XIV to submarine cables.

**1. L'Italia rinuncia a nome del Governo italiano e dei cittadini italiani, a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate ogni reclamo di qualsiasi natura che risulti direttamente dalla guerra o da misure prese in seguito all'esistenza dello stato di guerra in Europa dopo il 1 settembre 1939, sia che la Potenza Alleata o Associata interessata sia stata o non in guerra con l'Italia in quell'epoca.**

**Sono incluse in questa rinuncia:**

**(a) I reclami relativi a perdite o danni in seguito all'azione delle forze o delle autorità delle Potenze Alleate ed Associate.**

**(b) I reclami derivanti dalla presenza, dalle operazioni o dall'azione delle forze armate o delle autorità delle Potenze Alleate ed Associate sul territorio italiano.**

**(c) I reclami afferenti alle decisioni dei tribunali di preda delle Potenze Alleate ed Associate, l'Italia accettando come valide e avente forza esecutiva ogni**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





**decisione ed ordinanza di detti tribunali di preda emesse al 1 settembre 1939 o dopo tale data e concernenti navi italiane, merci italiane o pagamenti di noli.**

**(d) I reclami derivanti dall'esercizio dei diritti di belligeranza o da misure prese nell'esercizio di questi diritti.**

**2. Le disposizioni del presente articolo escluderanno completamente e definitivamente ogni pretesa della natura di quelle previste e saranno da quella data estinte quali che siano le parti interessate. Il Governo italiano accetta di versare in lire un equo indennizzo per soddisfare i reclami delle persone che hanno fornito, per requisizioni, merci o servizi alle forze armate delle Potenze Alleate o Associate sul territorio italiano, nonché i reclami avanzati verso le forze armate delle Potenze Alleate o Associate relative a danni sul territorio italiano che non risultino da fatti di guerra.**

**3. L'Italia rinuncia egualmente a nome del Governo italiano e dei cittadini italiani, a far valere reclami della natura di quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo contro ogni Nazione Unita che ha rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia e che ha preso misure in cooperazione con le Potenze Alleate o Associate.**

**4. Il Governo italiano assumerà la completa responsabilità per tutta la moneta militare alleata emessa in Italia dalle autorità militari alleate, compresa tutta la moneta di tale natura in circolazione alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.**

**5. La rinuncia a cui l'Italia sottoscrive in conformità al paragrafo 1 del presente articolo si estende a tutti i reclami relativi alle misure prese da una qualsiasi delle Potenze Alleate o Associate nei riguardi di navi italiane tra il 1 settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, come pure a tutti i reclami e crediti risultanti dalle convenzioni per i prigionieri di guerra attualmente in vigore.**

**6. Le disposizioni del presente articolo non potranno ledere i diritti di proprietà sui cavi sottomarini che all'inizio della guerra appartenevano al Governo italiano o a cittadini italiani. Questo paragrafo non ostacolerà l'applicazione ai cavi sottomarini dell'articolo 79 e dell'allegato XIV.**

## **Article 77**

1. From the coming into force of the present Treaty property in Germany of Italy and of Italian nationals shall no longer be treated as enemy property and all restrictions based on such treatment shall be removed.

2. Identifiable property of Italy and of Italian nationals removed by force or duress from Italian territory to Germany by German forces or authorities after 3 September 1943 shall be eligible for restitution.

3. The restoration and restitution of Italian property in Germany shall be effected in

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





accordance with measures which will be determined by the Powers in occupation of Germany.

4. Without prejudice to these and to any other dispositions in favour of Italy and Italian nationals by the Powers occupying Germany, Italy waives on its own behalf and on behalf of Italian nationals all claims against Germany and German nationals outstanding on 8 May 1944, except those arising out of contracts and other obligations entered into, and rights acquired, before 1 September 1939. This waiver shall be deemed to include debts, all inter-governmental claims in respect of arrangements entered into in the course of the war, and all claims for loss or damage arising during the war.

5. Italy agrees to take all necessary measures to facilitate such transfers of German assets in Italy as may be determined by those of the Powers occupying Germany which are empowered to dispose of the said assets.

**1. Dalla entrata in vigore del presente Trattato i beni dello Stato e dei cittadini italiani in Germania non saranno più considerati come beni nemici e le restrizioni risultanti dal loro carattere di beni nemici saranno tolte.**

**2. I beni identificabili dello Stato e dei cittadini italiani asportati dalle forze armate o dalle autorità tedesche, di forza o per coercizione, dal territorio e asportati in Germania dopo il 3 settembre 1943, dovranno essere restituiti.**

**3. Il ristabilimento dei diritti di proprietà e la restituzione dei beni italiani in Germania verranno effettuati in conformità con le norme che verranno stabilite dalle Potenze occupanti la Germania.**

**4. Senza pregiudizio di queste disposizioni e di ogni altra che fosse stata emanata in favore dell' Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze occupanti la Germania, L'Italia rinuncia in nome proprio ed in quello dei cittadini italiani ad ogni reclamo contro la Germania ed i cittadini tedeschi che non fosse già regolato all'8 maggio 1945, ad eccezione di quelli derivanti da contratti e da altri obblighi che fossero in vigore, come pure da diritti acquisiti prima del 1 settembre 1939. Questa rinuncia si applicherà pure ai crediti, a tutti i reclami di carattere intergovernativo relativi agli accordi conclusi nel corso della guerra ed a tutti i reclami concernenti perdite e danni avvenuti durante la guerra.**

**5. L'Italia s'impegna a prendere ogni misura necessaria per facilitare il trasferimento dei beni tedeschi che si trovino in Italia e che venisse deciso da quelli Potenze occupanti la Germania che hanno il potere di disporre dei beni tedeschi trovatisi in Italia.**







PART VII  
PROPERTY, RIGHTS AND INTERESTS/ **BENI DIRITTI INTERESSI**

SECTION I  
UNITED NATIONS PROPERTY IN ITALY/ **BENI DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA**

**Article 78**

1. In so far as Italy has not already done so, Italy shall restore all legal rights and interests in Italy of the United Nations and their nationals as they existed on 10 June 1940 and shall return all property in Italy of the United Nations and their nationals as it now exists.

2. The Italian Government undertakes that all property, rights and interests passing under this Article shall be restored free of all encumbrances and charges of any kind to which they may have become subject as a result of the war and without the imposition of any charges by the Italian Government in connection with their return. The Italian Government shall nullify all measures, including seizures, sequestration or control, taken by it against United Nations property between 10 June 1940 and the coming into force of the present Treaty. In cases where the property has not been returned within six months from the coming into force of the present Treaty, application shall be made to the Italian authorities not later than twelve months from the coming into force of the present Treaty, except in cases in which the claimant is able to show that he could not file his application within this period.

3. The Italian Government shall invalidate transfers involving property, rights and interests of any description belonging to United Nations nationals, where such transfers resulted from force or duress exerted by Axis Governments or their agencies during the war.

4. (a) The Italian Government shall be responsible for the restoration to complete good order of the property returned to United Nations nationals under paragraph 1 of this Article. In cases where property cannot be returned or where, as a result of the war, a United Nations national has suffered a loss by reason of injury or damage to property in Italy, he shall receive from the Italian Government compensation in lire to the extent of two-thirds of the sum necessary, at the date of payment, to purchase similar property or to make good the loss suffered. In no event shall United Nations nationals receive less favourable treatment with respect to compensation than that accorded to Italian nationals.

(b) United Nations nationals who hold, directly or indirectly, ownership interests in corporations or associations which are not United Nations nationals within the meaning of paragraph 9(a) of this Article, but which have suffered a loss by reason of injury or damage to property in Italy, shall receive compensation in accordance with sub-paragraph (a) above. This compensation shall be calculated on the basis of the total loss or damage suffered by the corporation or association and shall bear the same proportion to such loss or damage as the beneficial interests of such nationals in the corporation or association bear to the total capital thereof.

(c) Compensation shall be paid free of any levies, taxes or other charges. It shall be

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





freely usable in Italy but shall be subject to the foreign exchange control regulations which may be in force in Italy from time to time.

(d) The Italian Government shall grant United Nations nationals an indemnity in lire at the same rate as provided in sub-paragraph (a) above to compensate them for the loss or damage due to special measures applied to their property during the war, and which were not applicable to Italian property. This sub-paragraph does not apply to a loss of profit.

5. All reasonable expenses incurred in Italy in establishing claims, including the assessment of loss or damage, shall be borne by the Italian Government.

6. United Nations nationals and their property shall be exempted from any exceptional taxes, levies or imposts imposed on their capital assets in Italy by the Italian Government or any Italian authority between 3 September 1943 and the coming into force of the present Treaty for the specific purpose of meeting charges arising out of the war or of meeting the costs of occupying forces or of reparation payable to any of the United Nations. Any sums which have been so paid shall be refunded.

7. Notwithstanding the territorial transfers provided in the present Treaty, Italy shall continue to be responsible for loss or damage sustained during the war by property in ceded territory or in the Free Territory of Trieste belonging to United Nations nationals. The obligations contained in paragraphs 3, 4, 5 and 6 of this Article shall also rest on the Italian Government in regard to property in ceded territory and in the Free Territory of Trieste of United Nations nationals except in so far as this would conflict with the provisions of paragraph 14 of Annex X and paragraph 14 of Annex XIV of the present Treaty.

8. The owner of the property concerned and the Italian Government may agree upon arrangements in lieu of the provisions of this Article.

9. As used in this Article:

(a) "United Nations nationals" means individuals who are nationals of any of the United Nations, or corporations or associations organised under the laws of any of the United Nations, at the coming into force of the present Treaty, provided that the said individuals, corporations or associations also had this status on 3 September 1943, the date of the Armistice with Italy.

The term "United Nations nationals" also includes all individuals, corporations or associations which, under the laws in force in Italy during the war, have been treated as enemy;

(b) "Owner" means the United Nations national, as defined in sub-paragraph (a) above, who is entitled to the property in question, and includes a successor of the owner, provided that the successor is also a United Nations national as defined in sub-paragraph (a). If the successor has purchased the property in its damaged state, the transferor shall retain his rights to compensation under this Article, without prejudice to obligations between the transferor and the purchaser under domestic law;

(c) "Property" means all movable or immovable property, whether tangible or intangible, including industrial, literary and artistic property, as well as all rights or interests of any kind in property. Without prejudice to the generality of the foregoing

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





provisions, the property of the United Nations and their nationals includes all seagoing and river vessels, together with their gear and equipment, which were either owned by United Nations or their nationals, or registered in the territory of one of the United Nations, or sailed under the flag of one of the United Nations and which, after 10 June 1940, while in Italian waters, or after they had been forcibly brought into Italian waters, either were placed under the control of the Italian authorities as enemy property or ceased to be at the free disposal in Italy of the United Nations or their nationals, as a result of measures of control taken by the Italian authorities in relation to the existence of a state of war between members of the United Nations and Germany.

**1. In quanto non l'abbia già fatto, l'Italia ristabilirà tutti i legittimi diritti ed interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, quali esistevano alla data del 10 giugno 1940 e restituirà ad esse e ai loro cittadini, tutti i beni ad essi appartenenti, nello stato in cui attualmente si trovano.**

**2. Il Governo italiano restituirà tutti i beni, diritti ed interessi di cui al presente articolo, liberi da ogni vincolo o gravame di qualsiasi natura, a cui possano essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza che la restituzione dia luogo alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo italiano. Il Governo italiano annullerà tutti i provvedimenti, compresi quelli di requisizione, di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei riguardi dei beni delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente Trattato. Nel caso in cui i beni non siano restituiti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, dovrà essere presentata istanza alle autorità italiane nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, salvo il caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che gli era impossibile di presentare la propria istanza entro il termine suddetto.**

**3. Il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti beni, diritti e interessi di qualsiasi natura appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite, quando tali trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione da parte di Governi dell'Asse o di loro organi, durante la guerra.**

**4. (a) Il Governo italiano sarà responsabile della rimessa in ottimo stato dei beni restituiti a cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Nei casi in cui i beni non possano essere restituiti o in cui, per effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una perdita, a seguito di lesioni o danno arrecato ad un bene in Italia, egli riceverà dal Governo italiano, a titolo d'indennità, una somma di lire, fino alla concorrenza di due terzi della somma necessaria, alla data del pagamento, per l'acquisto di un bene equivalente o per compensare la perdita subita. In nessun caso i cittadini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia d'indennità, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini italiani.**

**(b) I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o indirettamente partecipazioni in società o associazioni che non abbiano la nazionalità di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione data al paragrafo 9 a) del presente articolo, ma che abbiano subito una perdita, a seguito di lesione o danno**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





arrecato a beni in Italia, saranno indennizzati ai sensi della linea a) di cui sopra. Tale indennità sarà calcolata in funzione della perdita totale o del danno subito dalla società o associazione e il suo ammontare, rispetto alla perdita o al danno subito, sarà nella medesima proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti cittadini nella società o associazione od associazione stessa.

(c) L'indennità sarà versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma d'imposizione fiscale. Tale indennità potrà essere liberamente spesa in Italia, ma sarà sottoposta alle disposizioni, che siano in vigore in Italia in materia di controllo dei cambi.

(d) Il Governo italiano accorderà ai cittadini delle Nazioni Unite un'indennità in lire, nella stessa misura prevista alla linea a), per compensare le perdite o i danni risultanti dall'applicazione di speciali provvedimenti, adottati durante la guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano invece ai beni italiani. Il presente alinea non si applica ai casi di lucro cessante.

5. Tutte le spese ragionevoli a cui darà luogo in Italia la procedura di esame delle domande, compresa la determinazione dell'ammontare delle perdite e dei danni, saranno a carico del Governo italiano.

6. I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta, tassa, o contributo di carattere straordinario a cui il Governo italiano o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione e delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto titolo percepite, dovranno essere restituite.

7. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si provvede con il presente Trattato, l'Italia continuerà ad essere responsabile per le perdite o i danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste. Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo saranno egualmente a carico del Governo italiano, rispetto ai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, ma soltanto nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le disposizioni del paragrafo 14 dell'Allegato X e del paragrafo 14 dell'Allegato XIV del presente Trattato.

8. Il proprietario dei beni di cui trattasi e il Governo italiano potranno concludere tra loro accordi in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.

9. Ai fini del presente articolo:

(a) L'espressione «cittadini delle Nazioni Unite» si applica alle persone fisiche, che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società o

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, a condizione ch'esse già possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell'Armistizio con l'Italia.

L'espressione «cittadini delle Nazioni Unite» si applica anche a tutte le persone fisiche e alle società o associazioni, che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state considerate come nemiche.

**Nota: Il termine “cittadini delle Nazioni Unite” ovvero “United Nation nationals” definisce tutti i cittadini che facevano parte dei paesi alleati ed associati nella oppure subito dopo la II° Guerra Mondiale ovvero l'embrione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 1945. Inoltre sono considerati “cittadini delle Nazioni Unite” anche tutte le persone che erano residenti nei territori ceduti dall'Italia e cittadini, società oppure associazioni originari del TLT in quanto lo stesso con la 16° Risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 10 gennaio 1947 ovvero un mese prima della firma del Trattato di Pace era divenuto (o meglio ritornato) uno Stato assestante facente parte dell'ONU.**

(b) Il termine «proprietario» serve a designare il cittadino di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione data alla linea a) di cui sopra, che abbia un titolo legittimo di proprietà sul bene di cui trattasi e si applica anche al successore del proprietario, a condizione che tale successore sia anch'egli cittadino delle Nazioni Unite, ai sensi della linea a). Se il successore ha acquistato il bene, quando questo era già danneggiato, il venditore conserverà i suoi diritti all'indennità prevista dal presente articolo senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l'acquirente, ai sensi della legislazione locale.

(c) Il termine «beni» serve a designare tutti i beni mobili e immobili, materiali ed incorporei, compresi i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica e tutti i diritti od interessi in beni di qualsiasi natura. Senza pregiudizio delle disposizioni generali precedenti, l'espressione «beni delle Nazioni Unite e dei loro cittadini» comprende tutti i mezzi galleggianti destinati alla navigazione marittima e fluviale, compresi gli strumenti e l'armamento di bordo, che hanno appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro cittadini o che sono stati iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato battendo la bandiera di una delle Nazioni Unite e che, posteriormente al 10 giugno 1940, sia che si trovassero in acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono state poste sotto il controllo delle autorità italiane come beni nemici o hanno cessato di essere a libera disposizione in Italia delle Nazioni Unite o dei loro cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorità italiane in relazione all'esistenza di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite e la Germania.





SECTION II  
ITALIAN PROPERTY IN THE TERRITORY OF ALLIED AND ASSOCIATED  
POWERS/ **BENI ITALIANI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE POTENZE ALLEATE  
ED ASSOCIATE**

**Article 79**

1. Each of the Allied and Associated Powers shall have the right to seize, retain, liquidate or take any other action with respect to all property, rights and interests which on the coming into force of the present Treaty are within its territory and belong to Italy or to Italian nationals, and to apply such property or the proceeds thereof to such purposes as it may desire, within the limits of its claims and those of its nationals against Italy or Italian nationals, including debts, other than claims fully satisfied under other Articles of the present Treaty. All Italian property, or the proceeds thereof, in excess of the amount of such claims, shall be returned.

2. The liquidation and disposition of Italian property shall be carried out in accordance with the law of the Allied or Associated Power concerned. The Italian owner shall have no rights with respect to such property except those which may be given him by that law.

3. The Italian Government undertakes to compensate Italian nationals whose property is taken under this Article and not returned to them.

4. No obligation is created by this Article on any Allied or Associated Power to return industrial property to the Italian Government or Italian nationals, or to include such property in determining the amounts which may be retained under paragraph 1 of this Article. The Government of each of the Allied and Associated Powers shall have the right to impose such limitations, conditions and restrictions on rights or interests with respect to industrial property in the territory of that Allied or Associated Power, acquired prior to the coming into force of the present Treaty by the Government or nationals of Italy, as may be deemed by the Government of the Allied or Associated Power to be necessary in the national interest.

5. (a) Italian submarine cables connecting points in Yugoslavia shall be deemed to be Italian property in Yugoslavia, despite the fact that lengths of these cables may lie outside the territorial waters of Yugoslavia.

(b) Italian submarine cables connecting a point in the territory of an Allied or Associated Power with a point in Italian territory shall be deemed to be Italian property within the meaning of this Article so far as concerns the terminal facilities and the lengths of cables lying within territorial waters of that Allied or Associated Power.

6. The property covered by paragraph 1 of this Article shall be deemed to include Italian property which has been subject to control by reason of a state of war existing between Italy and the Allied or Associated Power having jurisdiction over the property, but shall not include:

(a) Property of the Italian Government used for consular or diplomatic purposes;

(b) Property belonging to religious bodies or private charitable institutions and used

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





exclusively for religious or charitable purposes;

(c) Property of natural persons who are Italian nationals permitted to reside within the territory of the country in which the property is located or to reside elsewhere in United Nations territory, other than Italian property which at any time during the war was subjected to measures not generally applicable to the property of Italian nationals resident in the same territory;

(d) Property rights arising since the resumption of trade and financial relations between the Allied and Associated Powers and Italy, or arising out of transactions between the Government of any Allied or Associated Power and Italy since 3 September 1943;

(e) Literary and artistic property rights;

(f) Property in ceded territories of Italian nationals, to which the provisions of Annex XIV shall apply;

(g) With the exception of the assets indicated in Article 74, part A, paragraph 2(b) and part D, paragraph 1, property of natural persons residing in ceded territories or in the Free Territory of Trieste who do not opt for Italian nationality under the present Treaty, and property of corporations or associations having *siège social* in ceded territories or in the Free Territory of Trieste, provided that such corporations or associations are not owned or controlled by persons in Italy. In the cases provided under Article 74, part A, paragraph 2(b), and part D, paragraph 1, the question of compensation will be dealt with under Article 74, part E.

**1. Ciascuna delle Potenze Alleate e Associate avrà il diritto di requisire, detenere, liquidare o prendere ogni altra azione nei confronti di tutti i beni, diritti e interessi, che, alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovino entro il suo territorio che appartengano all'Italia o a cittadini italiani e avrà inoltre il diritto di utilizzare tali beni o proventi della loro liquidazione per quei fini che riterrà opportuni, entro il limite dell'ammontare delle sue domande o di quelle dei suoi cittadini contro l'Italia o i cittadini italiani, ivi compresi i crediti che non siano stati interamente regolati in base ad altri articoli del presente Trattato. Tutti i beni italiani od i proventi della loro liquidazione, che eccedano l'ammontare di dette domande, saranno restituiti.**

**2. La liquidazione dei beni italiani e le misure in base alle quali ne verrà disposto, dovranno essere attuate in conformità della legislazione delle Potenze Alleate o Associate interessate. Per quanto riguarda detti beni, il proprietario italiano non avrà altri diritti che quelli che a lui possa concedere la legislazione suddetta.**

**3. Il Governo italiano s'impegna a indennizzare i cittadini italiani, i cui beni saranno confiscati ai sensi del presente articolo e non saranno loro restituiti.**

**4. Il presente articolo non pone l'obbligo per alcuna delle Potenze Alleate o Associate, di restituire al Governo italiano od ai cittadini italiani, diritti di proprietà industriale, né di contare tali diritti nei calcolo delle somme, che potranno essere trattenute, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Il Governo di ognuna delle Potenze Alleate ed Associate avrà il diritto di imporre sui diritti e interessi afferenti alla proprietà industriale sul territorio di detta**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





**Potenza Alleata o Associata, acquisiti dal Governo italiano o da cittadini italiani prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, quelle limitazioni, condizioni e restrizioni che il Governo della Potenza Alleata o Associata interessata potrà considerare necessarie nell'interesse nazionale.**

**5. (a) I cavi sottomarini italiani colleganti punti situati in territorio jugoslavo saranno considerati come beni italiani in Jugoslavia, anche se una parte di tali cavi si trovi a giacere al di fuori delle acque territoriali jugoslave.**

**(b) I cavi sottomarini italiani, colleganti un punto situato sul territorio di una Potenza Alleata o Associata e un punto situato in territorio italiano, saranno considerati beni italiani, ai sensi del presente articolo, per quanto concerne gli impianti terminali e quella parte dei cavi che giace entro le acque territoriali di detta Potenza Alleata o Associata.**

**6. I beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno considerati come comprendenti anche i beni italiani che abbiano formato oggetto di misure di controllo, a causa dello stato di guerra esistente tra l'Italia e la potenza Alleata o Associata, avente giurisdizione sui beni stessi, ma non comprenderanno:**

**(a) i beni del Governo italiano utilizzati per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche o consolari;**

**(b) i beni appartenenti ad istituzioni religiose o ad enti privati di assistenza e beneficenza ed usati esclusivamente a fini religiosi o filantropici;**

**(c) i beni delle persone fisiche, che siano cittadini italiani, autorizzati a risiedere sia sul territorio del paese, dove sono situati i beni, che sul territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite esclusi i beni, che in qualsiasi momento, nel della guerra, siano stati sottoposti a provvedimenti non applicabili in linea generale ai beni dei cittadini italiani residenti nello stesso territorio;**

**(d) i diritti di proprietà sorti dopo la ripresa dei rapporti commerciali e finanziari tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia o sorti da operazioni e negozi tra il Governo di una delle Potenze Alleate o Associate e l'Italia dopo il 3 settembre 1943;**

**(e) i diritti di proprietà letteraria e artistica;**

**(f) i beni dei cittadini italiani situati nei territori ceduti, a cui si applicheranno le disposizioni dell'Allegato XIV;**

**(g) fatta eccezione per i beni indicati all'articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D paragrafo 1, i beni delle persone fisiche, residenti nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, che non eserciteranno il diritto d'opzione per la nazionalità italiana previsto dal presente Trattato, e i beni delle società o associazioni, la cui sede sociale sia situata nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, a condizione che tali società o associazioni non appartengano o siano controllate da persone residenti in Italia. Nei casi previsti dall'articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D, paragrafo 1, la questione dell'indennità sarà regolata in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 74, capo E.**







SECTION III  
DECLARATION OF THE ALLIED AND ASSOCIATED POWERS IN RESPECT OF  
CLAIMS/ **DICHIARAZIONE DELLE POTENZE ALLEATE ED ASSOCIATE**  
**CONCERNENTE RECLAMI**

**Article 80**

The Allied and Associated Powers declare that the rights attributed to them under Articles 74 and 79 of the present Treaty cover all their claims and those of their nationals for loss or damage due to acts of war, including measures due to the occupation of their territory, attributable to Italy and having occurred outside Italian territory, with the exception of claims based on Articles 75 and 78.

**Le Potenze Alleate e Associate dichiarano che i diritti ad esse attribuiti in base agli articoli 74 e 79 del presente Trattato esauriscono tutte le loro domande e le domande dei loro cittadini per perdite o danni risultanti da fatti di guerra, ivi compresi i provvedimenti adottati durante l'occupazione dei loro territori, che siano imputabili all'Italia e che si svolsero fuori del territorio italiano, eccezione fatta delle domande fondate sugli articoli 75 e 78.**

SECTION IV  
DEBTS/ **DEBITI**

**Article 81**

1. The existence of the state of war shall not, in itself, be regarded as affecting the obligation to pay pecuniary debts arising out of obligations and contracts which existed, and rights which were acquired, before the existence of the state of war, which became payable prior to the coming into force of the present Treaty, and which are due by the Government or nationals of Italy to the Government or nationals of one of the Allied and Associated Powers or are due by the Government or nationals of one of the Allied and Associated Powers to the Government or nationals of Italy.

2. Except as otherwise expressly provided in the present Treaty, nothing therein shall be construed as impairing debtor-creditor relationships arising out of pre-war contracts concluded either by the Government or nationals of Italy.

**1. L'esistenza dello stato di guerra non deve, di per sé, essere considerata come precludente l'obbligo di pagare i debiti pecuniari risultanti da obbligazioni e da contratti che erano in vigore, e da diritti, che erano stati acquisiti prima dell'esistenza dello stato di guerra e che erano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore del presente Trattato e che sono dovuti dal Governo italiano o da cittadini italiani al Governo o ai cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate o sono dovute dal Governo o da cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate al Governo italiano od a cittadini italiani.**

**2. Salvo disposizioni espressamente contrarie contenute nel presente Trattato, nessuna sua clausola dovrà essere interpretata nel senso di precludere o**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





**colpire i rapporti di debito e credito, risultanti da contratti conclusi prima della guerra, sia dal Governo, che da cittadini italiani.**

PART IX  
SETTLEMENT OF DISPUTES/ **CONTROVERSIE**

**Article 83**

1. Any disputes which may arise in giving effect to Articles 75 and 78 and Annexes XIV, XV, XVI and XVII, part B, of the present Treaty shall be referred to a Conciliation Commission consisting of one representative of the Government of the United Nation concerned and one representative of the Government of Italy, having equal status. If within three months after the dispute has been referred to the Conciliation Commission no agreement has been reached, either Government may ask for the addition to the Commission of a third member selected by mutual agreement of the two Governments from nationals of a third country. Should the two Governments fail to agree within two months on the selection of a third member of the Commission, the Governments shall apply to the Ambassadors in Rome of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France, who will appoint the third member of the Commission. If the Ambassadors are unable to agree within a period of one month upon the appointment of the third member, the Secretary-General of the United Nations may be requested by either party to make the appointment.

2. When any Conciliation Commission is established under paragraph 1 above, it shall have jurisdiction over all disputes which may thereafter arise between the United Nation concerned and Italy in the application or interpretation of Articles 75 and 78 and Annexes XIV, XV, XVI, and XVII, part B, of the present Treaty, and shall perform the functions attributed to it by those provisions.

3. Each Conciliation Commission shall determine its own procedure, adopting rules conforming to justice and equity.

4. Each Government shall pay the salary of the member of the Conciliation Commission whom it appoints and of any agent whom it may designate to represent it before the Commission. The salary of the third member shall be fixed by special agreement between the Governments concerned and this salary, together with the common expenses of each Commission, shall be paid in equal shares by the two Governments.

5. The parties undertake that their authorities shall furnish directly to the Conciliation Commission all assistance which may be within their power.

6. The decision of the majority of the members of the Commission shall be the decision of the Commission, and shall be accepted by the parties as definitive and binding.

**1. Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell'applicazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVIII, parte B, del presente Trattato,**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





dovrà essere sottoposta ad una Commissione di Conciliazione, composta di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un rappresentante del Governo italiano, esercitanti le loro funzioni su una base di parità. Se entro tre mesi dal giorno in cui la controversia è stata sottoposta alla Commissione di Conciliazione, nessun accordo è intervenuto, ciascuno dei due Governi potrà chiedere che sia aggiunto alla Commissione un terzo membro, scelto di comune accordo tra i due Governi, tra i cittadini di un terzo paese. Qualora entro due mesi, i due Governi non riescano ad accordarsi sulla scelta di un terzo membro, i Governi si rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali provvederanno a designare il terzo membro della Commissione. Se gli Ambasciatori non riescono a mettersi d'accordo entro un mese sulla designazione del terzo membro, l'una o l'altra parte interessata potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.

2. Quando una Commissione di Conciliazione sia stata costituita ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, essa avrà giurisdizione su tutte le controversie che, in seguito, possano sorgere tra la Nazione Unita interessata e l'Italia, in sede di applicazione o di interpretazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII, Parte B, del presente Trattato ed eserciterà le funzioni ad essa devolute dalle dette disposizioni.

3. Ciascuna Commissione di Conciliazione determinerà la propria procedura, adottando norme conformi alla giustizia e all'equità.

4. Ciascun Governo pagherà gli onorari del membro della Commissione di Conciliazione ch'esso abbia nominato e di ogni agente ch'esso Governo possa designare per rappresentarlo davanti alla Commissione. Gli onorari del terzo membro saranno fissati mediante accordo speciale tra i Governi interessati e tali onorari, così come le spese comuni di ogni Commissione, saranno pagati per metà da ciascuno dei due Governi.

5. Le parti si impegnano a far in modo che le loro autorità forniscano direttamente alla Commissione di Conciliazione tutta l'assistenza che sarà in loro potere di fornire.

6. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

PART X  
MISCELLANEOUS ECONOMIC PROVISIONS/ **CLAUSOLE ECONOMICHE  
DIVERSE**

**Article 85**

The provisions of Annexes VIII, X, XIV, XV, XVI and XVII shall, as in the case of the other Annexes, have force and effect as integral parts of the present Treaty.

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





**Le disposizioni degli Allegati VIII, X, XIV, XV, XVI e XVII, come pure quelle degli altri Allegati, saranno considerate come parte integrante del presente Trattato e ne avranno lo stesso valore ed effetto.**

PART XI  
FINAL CLAUSES/ **CLAUSOLE FINALI**

**Article 86**

1. For a period not to exceed eighteen months from the coming into force of the present Treaty, the Ambassadors in Rome of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France, acting in concert, will represent the Allied and Associated Powers in dealing with the Italian Government in all matters concerning the execution and interpretation of the present Treaty.

2. The Four Ambassadors will give the Italian Government such guidance, technical advice and clarification as may be necessary to ensure the rapid and efficient execution of the present Treaty both in letter and in spirit.

3. The Italian Government shall afford to the said Four Ambassadors all necessary information and any assistance which they may require in the fulfilment of the tasks devolving on them under the present Treaty.

**1. Durante un periodo che non supererà i diciotto mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, agendo di comune accordo, rappresenteranno le Potenze Alleate ed Associate, per trattare con il Governo italiano ogni questione relativa all'esecuzione e all'interpretazione del presente Trattato.**

**2. I Quattro Ambasciatori daranno al Governo italiano i consigli, i pareri tecnici ed i chiarimenti che potranno essere necessari per assicurare l'esecuzione rapida ed efficace del presente Trattato, sia nella lettera che nello spirito.**

**3. Il Governo italiano fornirà ai Quattro Ambasciatori tutte le informazioni necessarie e tutta l'assistenza di cui essi potranno aver bisogno nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite dal presente Trattato.**

**Article 87**

1. Except where another procedure is specifically provided under any Article of the present Treaty, any dispute concerning the interpretation or execution of the Treaty, which is not settled by direct diplomatic negotiations, shall be referred to the Four Ambassadors acting under Article 86 except that in this case the Ambassadors will not be restricted by the time limit provided in that Article. Any such dispute not resolved by them within a period of two months shall, unless the parties to the dispute mutually agree upon another means of settlement, be referred at the request of either party to

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





the dispute to a Commission composed of one representative of each party and a third member selected by mutual agreement of the two parties from nationals of a third country. Should the two parties fail to agree within a period of one month upon the appointment of the third member, the Secretary-General of the United Nations may be requested by either party to make the appointment.

2. The decision of the majority of the members of the Commission shall be the decision of the Commission, and shall be accepted by the parties as definitive and binding.

**1. Salvo i casi per i quali una diversa procedura sia prevista da un articolo del presente Trattato, ogni controversia relativa all'interpretazione od all'esecuzione del presente Trattato, che non sia stata regolata per via di negoziati diplomatici diretti, sarà sottoposta ai Quattro Ambasciatori, che procederanno ai sensi dell'articolo 86. In tal caso però gli Ambasciatori non saranno tenuti ad osservare i termini di tempo fissati in detto articolo. Ogni controversia di tale natura, ch'essi non abbiano regolato entro un periodo di due mesi, salvo che le parti interessate si mettano d'accordo su un altro mezzo per dirimere la controversia stessa, sarà sottoposta, a richiesta di una o dell'altra delle parti, ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo tra le due parti tra i cittadini di un terzo paese. In mancanza di accordo tra le due parti entro un mese sulla questione della designazione di detto terzo membro l'una o l'altra delle parti potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.**

**2. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.**

## **Article 88**

1. Any member of the United Nations, not a signatory to the present Treaty, which is at war with Italy, and Albania, may accede to the Treaty and upon accession shall be deemed to be an Associated Power for the purposes of the Treaty.

2. Instruments of accession shall be deposited with the Government of the French Republic and shall take effect upon deposit.

**1. Qualsiasi membro delle Nazioni Unite, non firmatario del presente Trattato, che è in guerra con l'Italia, e Albania, può aderire al Trattato e sarà considerato, subito dopo la sua adesione, come potenza Associata per l'applicazione del Trattato.**

**Note: il Territorio Libero ed il Porto Libero di Trieste, che compongono la Nazione Internazionale di Trieste, sono riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite perché approvate con la 16 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza e perché lo stesso Consiglio di Sicurezza è garante dell'integrità territoriale,**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





**neutralità e demilitarizzazione di questi due Stati (vedi Statuto Permanente del TLT, Allegato VI, artt. 1-3).**

**Tale riconoscimento è dovuto al fatto storico riconducibile all'epoca dell'Impero Austro-Ungarico nel quale il Kronland di Trieste era riconosciuto come Città-Stato incorporato nello stesso Impero in egual maniera come tutte le altre nazioni che ne facevano parte.**

**Con l'annullamento del Trattato di Rapallo (1920) per mezzo del presente Trattato di Pace (vedi Articolo 1) si pose fine alle pretese territoriali da parte italiana e jugoslava scaturite dall'allora annessione di Trieste al Regno d'Italia e poi all'Italia Fascista (come anche l'annessione alla Germania Nazista 1943-45) per restituire questa nazione multi-etnica alla popolazione autoctona triestina.**

**1. Gli strumenti di adesione possono essere depositati al Governo della Repubblica francese ed entrano in effetto subito dopo.**

### **Article 89**

The provisions of the present Treaty shall not confer any rights or benefits on any State named in the Preamble as one of the Allied and Associated Powers or on its nationals until such State becomes a party to the Treaty by deposit of its instrument of ratification.

**Le disposizioni del presente Trattato non conferiranno alcun diritto o beneficio ad alcuno Stato designato nelle Premesse come una delle Potenze Alleate e Associate o ai rispettivi cittadini, finché detto Stato non sia divenuto parte contraente del Trattato, attraverso il deposito del proprio strumento di ratifica.**

### **Article 90**

The present Treaty, of which the French, English and Russian texts are authentic, shall be ratified by the Allied and Associated Powers. It shall also be ratified by Italy. It shall come into force immediately upon the deposit of ratifications by the Union of Soviet Socialist Republics, by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, by the United States of America, and by France. The instruments of ratification shall, in the shortest time possible, be deposited with the Government of the French Republic.

With respect to each Allied or Associated Power whose instrument of ratification is thereafter deposited the Treaty shall come into force upon the date of deposit. The present Treaty shall be deposited in the archives of the Government of the French Republic, which shall furnish certified copies to each of the signatory States.

**Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato dalle Potenze Alleate ed Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall'Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito delle ratifiche da parte della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, degli stati Uniti d'America e della Francia. Gli strumenti di ratifica saranno, nel più breve tempo possibile, depositati presso il Governo della Repubblica francese.**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





**Per quanto concerne ciascuna delle Potenze Alleate od Associate, i cui strumenti di ratifica saranno depositati in epoca successiva, il Trattato entrerà in vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che rimetterà copie autentiche a ciascuno degli Stati firmatari.**

**IN FAITH WHEREOF** the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Treaty and have affixed thereto their seals.

## **ANNEX I**

### **MAPS TO ACCOMPANY THE PEACE TREATY WITH ITALY/ MAPPE CHE ACCOMPAGNANO IL TRATTATO DI PACE CON L'ITALIA**

- A. Frontiers of Italy (Article 1).
  - B. Franco-Italian Frontier (Article 2).
  - C. Yugoslav-Italian Frontier (Article 3).
  - D. Frontiers of the Free Territory of Trieste (Articles 4 and 22).**
  - E. Sea Areas defined in Article 11 of the present Treaty.**
- [Maps not reproduced here - see UNTS 50.]

